Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

La Garante

Parere dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) della legge 12 luglio 2011, n. 112 al 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Con nota 547-P-27/05/2021 è stata trasmesso, per l'acquisizione del relativo parere, il 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato il 21 maggio scorso dall'Assemblea dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il parere di questa Autorità, che ha partecipato ai lavori in veste di invitato permanente, viene espresso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) legge 12 luglio 2011, n. 112 nei termini e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 7 agosto, n. 241, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Premessa

Il 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (d'ora in poi Piano infanzia) è caratterizzato dal particolare contesto in cui si sviluppa, l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il Piano è stato sviluppato secondo una matrice operativa finalizzata a individuare misure rivolte ai bambini e ai ragazzi nel periodo dell'emergenza e quindi aventi carattere di priorità e urgenza. L'altra direzione è stata quella di individuare misure nel medio e lungo periodo, coerenti con le prime, in modo da rappresentare la proiezione e lo sviluppo delle stesse. Per tale motivo, il Piano, pur non rinunciando all'ambizione di rispondere ai bisogni "vecchi e nuovi" e ai nuovi diritti, ha individuato azioni concrete e realizzabili nel breve, medio e lungo periodo.

I contenuti del Piano si integrano con i diritti e le strategie internazionali ed europee per i minorenni e in particolare: la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) del 1989, gli Obiettivi Onu di sviluppo sostenibile – Agenda 2030, la Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori 2021-2024, il Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*European Child Guarantee*). Essi costituiscono non solo un punto di riferimento imprescindibile, ma anche la cornice di senso delle azioni nonché lo stimolo e l'aspirazione a realizzarle in concreto.

Pertanto, si apprezza particolarmente l'aver declinato in azioni concrete, aventi il requisito della fattibilità e praticabilità, le risposte alle emergenze preesistenti e venute alla luce durante la pandemia nonché averle collocate entro una prospettiva e una visione europea e internazionale.

Si apprezza, inoltre, che il Piano abbia recepito le indicazioni di questa Autorità sia sul tema della tutela minorile[1], sia sui livelli essenziali delle prestazioni[2] accolti secondo una visione di incrementalità che ne consente l'effettiva implementazione. Così come è stato opportunamente valorizzato, anche in osservanza alle Osservazioni del Comitato Onu all'Italia del febbraio 2019, il tema della partecipazione delle persone di minore età divenuto al contempo strategia trasversale e misura concreta nella previsione di una normativa che ha la duplice ambizione di definire i Lep relativi alla partecipazione e di coinvolgere i bambini e i ragazzi anche nella ideazione e attuazione delle politiche e dei programmi volti a raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. È certamente un cambio di passo, segnale di un cambiamento culturale nella considerazione del ruolo attivo dell'infanzia e dell'adolescenza nella determinazione delle politiche che li riguardano.

Nella direzione di un positivo cambiamento culturale è anche l'utilizzo di una semantica attenta alle differenze e alla parità di genere e ad attribuire ai bambini e ai ragazzi il riconoscimento di essere soggetti di diritto, attraverso l'utilizzo di locuzioni quali "minore di età" o "persone di minore età" in luogo di "minore".

Il Piano, inoltre, è frutto di un proficuo lavoro di co-progettazione che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione attiva nell'Assemblea e nei gruppi di lavoro di differenti soggetti pubblici ai vari livelli organizzativi e di governo, nonché di rappresentanti della società civile, del terzo settore, del mondo dell'università e della ricerca, delle società scientifiche in tema di benessere e salute, degli ordini professionali e di esperti nelle materie dell'infanzia e dell'adolescenza.

Osservazioni

Ciò premesso, questa Autorità espone le seguenti osservazioni.

Dal punto di vista della partecipazione all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza va rilevato che:

- erano assenti rappresentanti dell'area della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la partecipazione delle persone di minore età è stata assicurata sul piano della consultazione e non della partecipazione attiva alla definizione delle azioni contenute nel Piano. Da questo punto di vista si raccomanda che la partecipazione attiva delle persone di minore età, secondo modalità organizzative compatibili e in modo che assicurino una rappresentatività al livello nazionale, venga assicurata per la predisposizione del prossimo Piano di azione e già dal monitoraggio di quello oggetto del presente parere.

[1] Il sistema della tutela minorile. Le Raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Roma, settembre 2019, https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/il_sistema_della_tutela_minorile.pdf

[2] I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età, studio elaborato in collaborazione con l'Istituto per la ricerca sociale di Milano, Roma, novembre 2019. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età.

Tra le azioni non si rinvengono misure dedicate al rafforzamento dell'offerta di servizi agli adolescenti con disagio psichico e alle loro famiglie, sia sul piano della prevenzione, sia sul piano della presa in carico e del trattamento.

Per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, sebbene si apprezzi che essi siano previsti per la refezione scolastica (azione 13), per la partecipazione delle persone di minore età (azione 27) e nell'ambito della rete di protezione e inclusione sociale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (azione 18), sarebbe opportuno che venissero citati anche nell'azione 1 relativa ai nidi di infanzia. E ciò in coerenza con quanto descritto nella premessa della scheda stessa a pag. 61 del Piano. In tal modo l'azione non assolverebbe solo all'estensione dei posti di nido, ma ne garantirebbe la fruibilità, superando la logica del servizio a domanda individuale.

Le azioni del Piano sono ricondotte entro tre macro aree, quella della educazione, dell'equità e dell'empowerment che ne consentono, oltre a una lettura organica, anche la loro armonizzazione. Al proposito si osserva che nella descrizione dell'**area "educazione"** sarebbe opportuno sottolineare, così come pure riportato in altre parti del Piano (pag. 107), che si tratta di una dimensione trasversale che riguarda tutte le persone da 0 a 99 anni, funzionale anche a favorire la rivitalizzazione dei rapporti e del dialogo intergenerazionale.

Parimenti, per quanto riguarda l'**area relativa all'equità**, andrebbero declinate le differenti dimensioni della povertà, non solo quella assoluta, ma anche quella relativa e la povertà educativa che, come si esporrà in seguito, non sono sovrapponibili.

Le azioni connesse a**ll'area dell'*empowerment*** fanno riferimento ai processi tesi a rafforzare le capacità delle persone di minore età ai fini di una più consapevole partecipazione alla co-costruzione e gestione delle comunità educanti.

Tra esse le azioni 28 e 29, entrambe riconducibili all'obiettivo generale della definizione e del consolidamento delle comunità educanti, fanno riferimento l'una ai patti educativi di comunità per elaborare specifiche linee di indirizzo nazionali e l'altra alla definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'individuazione degli elementi essenziali dei patti territoriali. Le azioni sembrerebbero sovrapponibili e sarebbe opportuno, al fine di evitare dubbi interpretativi, chiarire cosa si intenda per patti educativi di comunità e cosa, invece, per patti territoriali. La tematica, a tutt'oggi oggetto di ampio dibattito di area sociologica, è anche terreno di differenti sperimentazioni territoriali e non ha trovato ancora una sua sistematizzazione.

I termini sono entrati a far parte del linguaggio giuridico attraverso la previsione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che individua i "patti di comunità" prevedendo appositi finanziamenti per potenziare spazi e attività di crescita culturale e arricchimento delle competenze e per favorire l'inclusione dei minori più vulnerabili. Quasi contestualmente il rapporto finale Rapporto finale 13 luglio 2020 - *Idee e proposte per una scuola che guarda al futuro,* redatto dal Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203 presso il Ministero dell'istruzione, ha posto

l'attenzione sulla funzione strategica dei "Patti educativi di comunità" quali modalità perché il territorio si renda sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad esempio negli ambiti della musica d'insieme, dell'arte e della creatività, dello sport, dell'educazione alla cittadinanza. In questo senso i "patti di comunità" o "patti educativi di comunità" o "patti territoriali" o "patti per una comunità che educa" sembrano fungibili e sarebbe preferibile utilizzare una terminologia unica. Essi sono funzionali alla co-costruzione di comunità educanti entro le quali vengono garantiti il diritto al benessere, alla partecipazione, alle pari opportunità, all'educazione, diritti riconosciuti dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In questa direzione, come pure sottolineato nella premessa delle azioni 28 e 29 del Piano, sarebbe auspicabile che i "patti", comunque definiti, trovino regolamentazione entro una norma nazionale che individui anche i relativi Lep. Questa Autorità, in linea con quanto espresso nel documento "Covid-19 e adolescenza" esitato dal Gruppo Emergenza Covid nel maggio 2021, condivide l'espressione del Patto educativo di comunità quale strumento promosso dal basso grazie all'input proveniente da qualsiasi soggetto territoriale (scuola, ente locale, azienda sanitaria, consultorio, gruppo interistituzionale, altri enti pubblici o del terzo settore), capace di aggregare più attori di un territorio intorno a processi educativi che riguardano la comunità e in particolare le persone di minore età secondo una visione condivisa di bisogni, valori e azioni ritenute prioritarie.

Il Piano contempla azioni di contrasto sia alla povertà assoluta, sia alla povertà educativa. Tuttavia per quanto riguarda il contrasto alla povertà assoluta e in particolare alla povertà materiale, così come declinato nell'azione 12, pur apprezzando l'intento di procedere "alla revisione delle misure vigenti nell'ottica di un efficace contrasto della povertà materiale dei nuclei familiari con minori di età", si rileva che l'intervento rimane generico e decisamente poco incisivo lì dove prevede solamente l'istituzione di un tavolo di coordinamento e la realizzazione di uno studio ad hoc. In particolare, si suggerisce di inserire nell'azione, in riferimento alle vigenti misure nazionali di contrasto alla povertà assoluta e comunque in relazione all'eventuale introduzione di nuove misure, la previsione dei criteri di maggiore equità, cioè la revisione della scala di equivalenza per l'accesso alle misure vigenti e, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla CRC, l'ampliamento dei requisiti di accesso con particolare riferimento ai 10 anni di residenza e permesso di lungo soggiorno per gli extra UE.

Sempre a proposito di contrasto alla povertà si rileva che l'azione 17 "Progetti sperimentali per il contrasto della povertà assoluta minorile" sovrappone i termini povertà assoluta e povertà educativa, rischiando di creare dubbi interpretativi. Inoltre, appare riduttivo, come declinato nell'obiettivo specifico, rivolgere i progetti sperimentali in esso previsto ai bambini e ai ragazzi in povertà assoluta, stante la definizione che l'Istat dà di povertà assoluta[3]. Si suggerisce di adottare la locuzione povertà accertata. E ancora, la voce relativa ad azione e interventi, limitandosi alla realizzazione di progetti sperimentali per la razionalizzazione degli interventi a favore dei figli minorenni in povertà assoluta, appare riduttiva e generica sotto due profili: il primo perché è rivolta esclusivamente ai minorenni in povertà assoluta, il secondo perché

[3] La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta

si limita a individuare quale azione per il contrasto della povertà, la sperimentazione di progetti, senza prevedere un atto programmatorio di natura generale o una norma specifica. Il rischio è che la previsione trovi applicazione nell'ambito di progettazioni territoriali specifiche e quindi "a macchia di leopardo". L'altro rischio è legato alla difficoltà di valutare l'impatto di tali progetti sperimentali che spesso hanno una durata limitata nel tempo.

In riferimento ad alcune specifiche azioni, si forniscono di seguito alcuni suggerimenti.

- **In relazione all'obiettivo specifico dell'azione 1** "Rafforzare la diffusione di servizi educativi per la prima infanzia - 0-3 - verso il superamento dell'obiettivo del 33% e verso l'obiettivo tendenziale del 50% per nuovi nidi di infanzia e sezioni primavera", si suggerisce di aggiungere le seguenti parole "secondo una norma primaria che li preveda quali livelli essenziali delle prestazioni, superando la logica del servizio a domanda individuale".

- In **relazione all'obiettivo specifico dell'azione 2** "Sviluppare accessibilità equa e sostenibile nello 0-3 intervenendo per la cancellazione progressiva delle rette per la frequenza dei nidi", si suggerisce di aggiungere le seguenti parole "secondo il criterio dell'universalismo selettivo"[4]

- In **relazione alla seconda parte dell'obiettivo specifico dell'azione 4** "Promuovere e favorire, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la conoscenza della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), da realizzare anche tramite moduli di approfondimento nell'ambito delle collaborazioni con la comunità educante così come previsto dall'articolo 8 della legge n. 92 del 2019", si apprezza particolarmente l'intento di diffondere la conoscenza della Convenzione Onu. Infatti appare fondamentale che tale Convenzione internazionale, entrata a far parte dell'ordinamento italiano con legge di ratifica 27 maggio 1991 n. 176, diventi oggetto di approfondimento da parte dei bambini e dei ragazzi nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Sul punto si evidenzia che l'indagine promossa dall'Osservatorio e realizzata dall'Istituto degli Innocenti – che ha coinvolto 1673 studenti di 11 regioni italiane di età compresa tra i 12 e i 17 anni nella valutazione dei contenuti del 5° Piano – ha fatto emergere che il 58% dei rispondenti non conosce la Convenzione. Si propone, pertanto, che detta conoscenza sia promossa e realizzata nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica attraverso moduli curriculari dedicati e non solo attraverso esperienze extra-scolastiche da attivare con la collaborazione dei soggetti del territorio coinvolti ex art. 8 L.92/2019.

[4] Una buona definizione di "universalismo selettivo" la si ritrova in Granaglia: "A prescindere dall'apparente ossimoro, l'universalismo selettivo è la proposta chiave formulata dalla Commissione Onofri ai fini della riforma delle politiche contro la povertà. Come recita la relazione conclusiva, tale "riforma deve ispirarsi ad una scelta equilibrata tra universalismo, quanto ai beneficiari, e selettività, nell'erogazione delle prestazioni". Selettività significa selezione dei beneficiari sulla base di una prova dei mezzi" Welfare: universalismo e selettività di Elena Granaglia (Astrid online.it); nel nostro caso si tratta di considerare che potranno avere accesso gratuito ai nidi coloro che non hanno la possibilità di versare un contributo (sulla base di una determinata soglia ISEE); coloro invece che hanno sufficienti mezzi economici possono versare un contributo in ragione delle loro possibilità.

- **L'azione 5** relativa a "Il protocollo operativo per la fruizione di spazi pubblici in orario extrascolastico", inserita nell'ambito dell'area educazione - Rilanciare la corresponsabilità fra scuole, studenti e famiglie, appare decontestualizzata e andrebbe inserita nell'ambito dell'area *Empowerment* in riferimento ai patti di comunità, trattandosi della definizione di uno strumento ad essi funzionale.

- Infine, per quanto riguarda l'**azione 8** il cui obiettivo specifico prevede l'aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo in ambito scolastico per il biennio 2023-2025 (art.4 della legge 29 maggio 2017, n. 71), con la partecipazione della comunità educante, si raccomanda di promuovere e realizzare l'azione durante la vigenza dell'attuale Osservatorio (e quindi anche prima della prossima della scadenza delle Linee di orientamento vigenti) nonché di valorizzare il contributo della comunità educante anche mediante un processo di partecipazione delle ragazze e dei ragazzi. Questi ultimi, inoltre, tramite le associazioni di riferimento, potrebbero essere inseriti tra i promotori dell'azione.

- In relazione **all'azione 9** con obiettivo specifico "Stabilizzare iniziative integrate scuola-territorio su corretti stili di vita (*life skill*, educazione alimentare e allo sport, bullismo/cyberbullismo, dipendenze, utilizzo della rete e dei social media)" e **all'azione 10** con obiettivo specifico "Implementare l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla parità di genere nelle scuole, come stabilito anche dalla Convenzione di Istanbul e dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", si suggerisce di aggiungere la locuzione "come parte dell'offerta formativa".

- In relazione **all'azione 12** con obiettivo specifico "Avvio di un'analisi volta alla revisione delle misure vigenti nell'ottica di un efficace contrasto della povertà materiale dei nuclei familiari con minori di età", si suggerisce di inserire nell'azione, in riferimento alle vigenti misure nazionali di contrasto alla povertà assoluta e comunque in relazione all'eventuale introduzione di nuove misure, la previsione di criteri di maggiore equità, in modo che esse possano incidere significativamente sui nuclei familiari con persone di minore età. Nella relazione 2020, relativa all'anno 2019, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'applicazione del Reddito di cittadinanza, si evince che l'attuale metodo di calcolo per la quantificazione del beneficio economico sfavorisce i nuclei con più componenti. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere nell'immediato la revisione della scala di equivalenza per un più equo accesso alle misure vigenti da parte dei nuclei in povertà assoluta con figli di età minore. Inoltre, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla CRC, sarebbe opportuno che le misure di contrasto alla povertà impattassero positivamente anche sui bambini e sui ragazzi di provenienza extra Ue.

- In relazione all'**azione 17** con obiettivo specifico "Progetti sperimentali per il contrasto di povertà educativa, *digital divide* e dispersione scolastica a favore dei minorenni in condizione di povertà assoluta, attraverso un piano educativo di sostegno personalizzato", si suggerisce di adottare la locuzione povertà accertata in luogo di povertà assoluta. E ancora per quanto riguarda la voce

relativa ad Azione/Intervento "Realizzazione di progetti sperimentali, per la razionalizzazione degli interventi a favore dei figli minorenni in povertà assoluta", si suggerisce di prevedere la sua attuazione tramite un atto normativo anche di secondo livello.

- In relazione **all'azione 26** con obiettivo specifico "Diffondere, attuare e formare il personale e i professionisti dell'infanzia sul tema della partecipazione definendo le potenzialità, lo stile e gli elementi di attenzione per la gestione del processo, anche con riguardo all'inclusione di soggetti vulnerabili", si suggerisce di inserire alla voce Interventi/azioni la previsione di modificare il DPR 137 del 2012 (secondo cui tutte le professioni ordinate sono soggette all'obbligo della formazione continua), prevedendo nell'obbligo della formazione continua delle professioni ordinate che lavorano con le persone di minore età, i contenuti e i relativi aspetti pratici della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento all'attuazione dell'articolo 12 (ascolto e partecipazione).
- In relazione all'**azione 27 c**on obiettivo specifico "Promuovere una norma primaria sulla partecipazione di bambini e ragazzi nel processo decisionale relativo a tutte le questioni che li riguardano e all'ideazione ed attuazione delle politiche e dei programmi volti a raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che definisca anche i relativi LEP", si suggerisce di utilizzare in luogo di "Promuovere" la parola "Adozione di". Inoltre nella voce "Azioni/Interventi" si suggerisce la seguente locuzione: "Determinare, nell'ambito della norma primaria esplicitata nell'obiettivo, i livelli essenziali di prestazioni concernenti il diritto alla partecipazione di bambini e adolescenti nel processo decisionale relativo a tutte le questioni che li riguardano e all'ideazione ed attuazione di politiche e programmi volti a raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile"

Conclusioni e proposte

Il documento programmatico presenta, a parere di questa Autorità, una visione strategica dell'infanzia a cui si guarda senza categorizzazioni, avendo riguardo al suo benessere integrale e valorizzandone il protagonismo. Il Piano, inoltre, si sforza, seppur in chiave programmatoria, di rispondere in maniera "nuova" a problemi vecchi, lì dove si propone di realizzare *policy* di integrazione socio-sanitaria-educativa attraverso la creazione, fra l'altro, di reti operative territoriali, individuando i livelli essenziali delle prestazioni per contrastare la povertà e offrire pari opportunità nell'ambito della rete di protezione e inclusione sociale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, di ridisegnare il sistema della tutela minorile, di potenziare gli organici dei servizi e aggiornare i percorsi di studio dei professionisti che operano con le persone di minore età, di prevedere il servizio di psicologia scolastica superando l'ottica dello sportello e quale punto di snodo per l'integrazione socio-educativa-sanitaria, nonché di realizzare un sistema di interoperabilità tra banche dati che consenta la programmazione e la valutazione delle politiche pubbliche. Il

Piano, tuttavia, appare meno incisivo in relazione alla realizzazione dei patti educativi di comunità e a quelle relative al contrasto alla povertà. Questa Autorità ha comunque accolto con favore l'entrata in vigore della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, come strumento di riforma del sistema di sostegno economico alla genitorialità, rivolto a tutte le persone di minore età. Si apprezza che l'assegno unico e universale abbia carattere di universalità.

In conformità con quanto raccomandato dal Comitato Onu nelle osservazioni conclusive al V e VI rapporto periodico dell'Italia nel febbraio 2019, è indispensabile "assegnare adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche a tutti i livelli di governo per l'attuazione di tutte le politiche, i piani, i programmi e le misure legislative rivolte ai minorenni, in particolare a quelli appartenenti a comunità svantaggiate ed emarginate" (CRC/C/ITA /5-6, par. 8, b). Il Comitato inoltre raccomanda che l'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie perché possa operare con efficacia (CRC/C/ITA /5-6, par. 6) e che vengano creati meccanismi appropriati attraverso i quali la società civile, il pubblico e i minorenni possano partecipare a tutte le fasi del processo di bilancio, facendo in modo che quest'ultimo venga redatto secondo un approccio basato sui diritti (CRC/C/ITA /5-6, par. 8, c, e).

Alla luce di dette Osservazioni, sarebbe opportuno che, nell'ambito di una più complessiva sistematizzazione delle risorse che lo Stato destina all'infanzia, si provvedesse a stanziare adeguate risorse finanziarie per realizzare le misure previste dal Piano. In generale, la spesa per l'infanzia e l'adolescenza all'interno del bilancio dello Stato è caratterizzata da una elevata frammentazione delle risorse legata alla complessità del sistema di *governance* nel settore, come si evince anche dal rapporto di questa Autorità "DisOrdiniamo!", pubblicato nel 2019[5].

È opportuno, inoltre, che le misure previste dal 5° Piano di azione vengano attuate anche attraverso il ricorso e il collegamento ai fondi e alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come è fondamentale che esse trovino adeguata conferma e coerenza nel bilancio dello Stato. Se da una parte, infatti, le misure prevedono sforzi di integrazione e razionalizzazione, d'altra parte alcune di esse richiedono un investimento economico-finanziario. Pertanto, in fase di monitoraggio dovrà farsi attenzione sia agli strumenti normativi adottati, sia agli atti di programmazione prodotti per integrare e razionalizzare le azioni avendo come orizzonte il benessere integrale delle persone di minore età, sia alle risorse stanziate.

Questa Autorità, tramite azioni propulsive che le sono proprie, vigilerà sull'attuazione delle azioni previste nel Piano con uno sguardo attento sia ai processi di implementazione sia ai tempi.

È, altresì, auspicabile che l'Osservatorio infanzia continui a operare senza soluzione di continuità per promuovere le azioni indicate nel Piano e per vigilare sulla loro attuazione.

[5] DisOrdiniamo! Secondo monitoraggio delle risorse nazionali dedicate all'infanzia e all'adolescenza nel bilancio dello Stato 2012-2018" https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/disordiniamo-web.pdf

Infine, in forza del suo punto privilegiato di osservazione e di autorità di garanzia dei diritti, è auspicabile che questa Autorità venga coinvolta, in vista della predisposizione del prossimo Piano di azione, per la definizione delle tematiche ritenute prioritarie.

Carla Garlatti